

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Il giudizio di separazione con domanda di assegnazione della casa coniugale non è pregiudiziale al provvedimento di rilascio dell'immobile.

L'esistenza di una causa di separazione personale, in corso tra le parti, nella quale è stata presentata una domanda di assegnazione della casa coniugale non preclude la possibilità di avere una pronuncia avente per oggetto il rilascio del medesimo immobile, così che non opera il regime della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

Tribunale di Modena, sezione seconda, sentenza del 17.2.2014, n. 159

...omissis...

Svolgimento del processo.

1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.

Motivi della decisione.

2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

3. Va, preliminarmente in rito, esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per pregiudizialità con un'altra controversia vertente tra le stesse parti. Secondo parte convenuta, l'esistenza della causa di separazione personale, in corso tra le parti, nella quale è svolta domanda di assegnazione della casa coniugale, preclude la pronuncia del provvedimento di rilascio dell'immobile oggetto di causa, e impone la sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 205 C.p.c., fino alla definizione del giudizio di separazione.

L'eccezione è infondata perché non sussiste pregiudizialità tra le due controversie. L'art. 295 C.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere. Tale situazione nella specie non ricorre, giacché nel giudizio di separazione non soltanto non risulta essere stata disposta l'assegnazione della casa coniugale ma, in ogni caso tale provvedimento non è precluso dalla pronuncia di rilascio, determinando questa soltanto l'effetto pratico di estronazione da un immobile, nel quale la convenuta potrebbe acquisire il diritto di rientrare in caso di successiva emanazione del provvedimento di assegnazione. In nessun caso, tuttavia, può determinarsi, nemmeno in astratto, astratto conflitto di giudicati, dal momento che il titolo di assegnazione

A

2

dell'abitazione coniugale emesso nel procedimento di separazione prevarrebbe sull'ordine di rilascio. Nella specie non si verifica, in altri termini, pregiudizialità giuridica, in senso tecnico, ma si riscontra, al più, quella pregiudizialità logica che da sempre l'ermeneutica dell'art. 295 C.p.c. ritiene irrilevante.

4. Nel merito, dalla documentazione prodotta si ricava la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile in capo a parte attrice, con conseguente fondatezza della domanda di accertamento della proprietà piena ed esclusiva, e legittimazione a proporre la domanda di rilascio dell'immobile. L'assenza di ogni diritto reale e di ogni titolo contrattuale per l'utilizzo dell'immobile in capo a parte convenuta evidenzia che nella fattispecie si è determinata una situazione di occupazione senza titolo dell'immobile, in quanto l'occupante convenuta non aveva più, dopo l'autorizzazione presidenziale a vivere separati, alcun titolo per detenerlo, idoneo ed opponibile all'attore, proprietario esclusivo; in proposito viene, infatti, affermato, che: *"Qualora si abbia separazione tra coniugi, il coniuge non titolare di alcun diritto sull'immobile (e sugli altri beni) di proprietà esclusiva del partner e finora destinato a casa familiare, non può più utilizzare e godere dell'immobile (e degli altri beni) di quest'ultimo, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, nonché la convivenza ex matrimonio, che legittimavano il coniuge non titolare a godere, a titolo di compossesso, del bene di uso comune; né a quest'ultimo può essere riconosciuta la qualità di detentore qualificato, derivabile solo dalla sussistenza di un accordo fra i coniugi per instaurare, dopo la separazione, una situazione di compossesso "titolato": la detenzione*

"sine titolo", per cui il partner può vittoriosamente esperire un'azione di spoglio" (Trib. Trani, 23/3/2008, Dir. famiglia 2009, 1, 202).

8. La domanda riconvenzionale subordinata della convenuta, di aumentare il contributo di mantenimento in caso di accoglimento della domanda principale attorea, è improponibile nel presente giudizio, dovendo essere proposta nell'ambito del giudizio di separazione, una volta verificatisi i presupposti, o nelle forme del procedimento di modifica delle condizioni di separazione una volta concluso il giudizio di separazione personale.

La domanda attorea di accertamento e rilascio è risultata, quindi, fondata e va accolta. L'occupazione dell'immobile da parte della convenuta non è consentita.

Conseguentemente, anche la domanda attorea di rimborso della quota delle spese per le utenze domestiche, nel periodo in questione, è fondata, e va accolta nella misura richiesta, di €.

201,58, oltre interessi in misura legale dalla data della messa in mora, individuabile nel 21/9/09 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio), fino alla data di effettivo saldo.

9. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara Bernardoni Gian Carlo proprietario esclusivo dell'immobile ad uso abitativo sito in Marano s/P (Mo), via Circonvallazione Ovest, 171 composto da 6 vani e servizi;

dichiara tenuta condanna Tarnielli Tania ad allontanarsi e a rilasciare l'immobile sito in Marano s/P (Mo), via Circonvallazione Ovest, 171, di proprietà di Bernardoni Gian Carlo, libero da persone e cose;

dichiara tenuta condanna Tarnielli Tania a corrispondere, a Bernardoni Gian Carlo la somma di €. €. 201,58, oltre interessi legali dalla data del 21/9/09 fino a quella del saldo effettivo;

dichiara altresì tenuta condanna Tarnielli Tania a rifondere a Bernardoni Gian Carlo le spese del presente giudizio di opposizione che liquida nella misura di complessivi €. 1.500,00, di cui €. 100,00 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge.

Così deciso in Modena, il giorno 25/9/13. Consegnato per il deposito in Cancelleria il giorno 27/9/13

Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)

Dej gpk unike 27/08/2013

